**CURIA VESCOVILE**

Via Maria Immacolata, 4

Tel 099 844 14 21 – Fax 099 843 50 99

*e-mail: curia@castellaneta.chiesacattolica.it*

74011 **CASTELLANETA** (TA)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*L’Amministratore Diocesano*

Prot. N. AG098/14

Castellaneta, 21 agosto 2014

Reverendi Confratelli,

la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha fatto giungere a tutti gli Eccellentissimi Membri - con Prot. n. 493/2014 del 25 luglio 2014 - una nota con la quale si prende atto delle modifiche normative operate nell’ordinamento italiano dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 recante *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* (Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293), entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Tale legge ha sostanzialmente rivisto una parte del diritto civile vigente ed ha eliminato le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli, a prescindere dal fatto di essere nati in costanza o meno di matrimonio.

Il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, ha dato attuazione alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, non solo abrogando ed unificando le varie diciture esistenti, ma soprattutto intervenendo su alcune condizioni procedurali per addivenire al riconoscimento.

Al riguardo occorre richiamare l’esistenza dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 e degli interventi attuativi successivamente predisposti dalla Conferenza Episcopale Italiana, con i quali si recepiscono norme specifiche dell’ordinamento statale rendendole efficaci nell’ordinamento canonico; di conseguenza anche tale previsione normativa ora costituisce un obbligo per quanto assistono alla celebrazione del matrimonio, per la tutela della condizione giuridica dei nostri fedeli all’interno dell’ordinamento statale.

Pertanto, nello specifico, possono presentarsi i seguenti casi:

a) se il figlio non era stato riconosciuto dai genitori, i genitori stessi possono congiuntamente procedere al riconoscimento con dichiarazione da inserire nell’atto di matrimonio;

b) se uno dei genitori aveva già provveduto al riconoscimento, l’altro genitore può riconoscere il figlio con dichiarazione da inserire nell’atto di matrimonio; se il figlio non ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento;

c) se il figlio era stato già riconosciuto da entrambi i genitori, non vi è più luogo alla istanza di legittimazione, essendo stato soppresso il relativo istituto civile, mentre la legittimazione per l’ordinamento canonico consegue automaticamente dal susseguente matrimonio, secondo quanto previsto dal can. 1139 CIC.

Nell’allegato alla presente si trova il modello dell’Atto di Matrimonio che ha recepito la novella civile, inserendola nella terza dichiarazione in calce all’atto di matrimonio. In pratica, quando fosse necessario, caso per caso, sarà possibile stampare e allegare agli atti raccolti nei registri attualmente esistenti il testo novellato, mente si potranno sostituire alle due copie sciolte due stampati che possono essere scaricati dalla pagina della Cancelleria del sito diocesano.

L’occasione mi è gradita per salutare tutti cordialmente.

**Mons. Giuseppe FAVALE**

*Amministratore Diocesano*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai Reverendi

**Sacerdoti del Clero della Diocesi**

*di Castellaneta*

**S E D E**